



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo, in rappresentanza dei Comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7-bis della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss.mm.ii..

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 2 Sistema elettorale

1. I comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro dei cinque componenti della commissione per il controllo analogo. Il quinto componente è nominato dalla Regione. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci o loro delegati appartenenti alle seguenti categorie di comuni, come individuate in base ai dati ISTAT di cui al prospetto allegato allo Statuto vigente:

- a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Il quinto componente viene nominato dalla Regione in tempo utile alla convocazione della Commissione per l'insediamento di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 3 Elettorato attivo

1. Hanno diritto al voto i Sindaci, o loro delegati, dei comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico, opportunamente suddivisi nelle quattro categorie di cui all'art. 2 del presente Regolamento, a seconda della diversa consistenza demografica di ciascun Comune.

Articolo 4
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è costituito dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico, anch'essi suddivisi nelle quattro categorie.
2. In forza del secondo comma dell'articolo 7-bis della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii. il numero dei componenti da eleggere per ciascuna categoria è quello indicato all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 5
Liste elettorali

1. I candidati alla carica di componente della Commissione per il controllo analogo devono presentare la propria candidatura all'Ufficio Elettorale entro il termine stabilito nel bando di indizione di cui al successivo art. 7.
2. L'Ufficio elettorale provvede alla predisposizione di una lista di candidati per ciascuna delle categorie individuate all'art. 2, nella quale i soggetti interessati sono inseriti secondo l'ordine di presentazione della candidatura.

Articolo 6
Validità delle votazioni

1. Per ciascuna delle quattro categorie in cui sono suddivisi i Comuni la votazione è valida se vi ha preso parte almeno la metà degli aventi diritto più uno.
2. Nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione di una o più categorie, di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina.

CAPO II
Procedimento elettorale

Articolo 7
Convocazione del corpo elettorale

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni, il Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito provvede a convocare l'assemblea dei Comuni soci del Gestore con proprio decreto, che funge da bando di indizione, da pubblicarsi sul sito della Regione e su quello dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna entro 20 giorni dalla data di insediamento e almeno 60 giorni prima della data delle votazioni.
2. Il bando di indizione delle elezioni deve contenere:
 - a) l'ubicazione, il giorno e gli orari in cui si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
 - c) i termini e le modalità di regolarizzazione delle candidature;
 - d) i termini e le forme di pubblicità delle candidature riscontrate regolari;
 - e) la costituzione dell'ufficio Elettorale;
 - f) ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette;
 - g) i termini e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previsti dal presente Regolamento.

3. Il bando di indizione emanato nei termini di cui al primo comma sarà trasmesso ai Comuni interessati.

Articolo 8
Seggio elettorale

1. L'ubicazione, l'orario di apertura ed i termini per la costituzione del seggio elettorale sono determinati dal bando di indizione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. La nomina dei componenti e la designazione del Presidente del seggio sono determinati con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.
2. Il Presidente del seggio individua fra i componenti il vicepresidente ed il segretario.
3. Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno due componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.
4. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza dal momento dell'insediamento a quello della chiusura a completamento delle operazioni di scrutinio.
5. Ai componenti del seggio e del servizio di vigilanza, nelle tornate elettorali per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo, spetta un compenso nella misura definita nel bando di indizione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. Detti oneri sono a carico dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.

Articolo 9
Operazioni di voto

1. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni del seggio e ne garantisce il regolare svolgimento.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
 - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento e l'esistenza di regolare titolo che gli consenta di rappresentare il Comune nell'esercizio del voto;
 - b) accerta l'iscrizione dell'elettore negli elenchi dei Comuni votanti per ciascuna categoria di appartenenza;
 - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
 - d) annota l'avvenuto esercizio di voto.
3. Il voto va espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulle righe tracciate, il nome del componente che si intende votare, ovvero barrando il riquadro relativo al singolo candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, a favore di un candidato della categoria di appartenenza del proprio comune.
5. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Articolo 10
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, secondo quanto previsto nel bando, e proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.
2. L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
3. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- b) contengono voti espressi in modo equivoco o a favore di persone che non risultino tra i candidati inseriti nell'elenco predisposto dall'Ufficio elettorale.

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Pertanto rimane valido, nell'ordine espresso dall'elettore, solamente il primo voto di preferenza.

Sono altresì nulli i voti di preferenza attribuiti a candidati non compresi nella lista elettorale della categoria di appartenenza del proprio comune.

- 4. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, annota a verbale i rilievi espressi per l'eventuale decisione dell'Ufficio Elettorale, che provvede all'attribuzione definitiva del voto.
- 5. Prima di sciogliere la seduta, il Presidente raccoglie le schede votate e scrutinate, due copie del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia delle liste degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti del seggio e lo trasmette, ai fini della proclamazione degli eletti, all'ufficio Elettorale.
- 6. Tutto il materiale sarà in seguito trasmesso, al fine della conservazione degli atti, agli Uffici dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Articolo 11 Determinazione dei risultati elettorali

- 1. L'Ufficio elettorale di cui all'art. 15 si riunisce subito dopo la chiusura del seggio.
- 2. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale accerta la validità delle votazioni ai sensi dell'art. 6 e procede all'elaborazione dei risultati delle votazioni.
- 3. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, l'Ufficio Elettorale:
 - a) determina per ciascuna lista di candidati la cifra individuale, costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato;
 - b) dichiara eletto, per ciascuna categoria, il candidato con il maggior numero dei voti di preferenza.
- 4. Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, l'Ufficio Elettorale dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore, avendo presentato per primo la candidatura.
- 5. I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente dell'Ufficio Elettorale e comunicati al Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito entro il giorno successivo a quello delle votazioni.

Articolo 12 Nomina e proclamazione

- 1. I Componenti della Commissione per il controllo analogo in rappresentanza dei Comuni sono proclamati eletti, con decreto del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito, il giorno successivo a quello della comunicazione degli esiti delle elezioni da parte dell'Ufficio Elettorale.

Articolo 13 Insediamento della Commissione per il controllo analogo

- 1. Entro il termine di 10 giorni dalla data della proclamazione il Presidente convoca per l'insediamento i componenti della Commissione per il controllo analogo proclamati eletti in rappresentanza dei Comuni ed il quinto componente nominato dalla Regione.

Articolo 14
Ricorsi

1. Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso, da proporsi entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, all'Ufficio Elettorale, che si pronuncia nelle 48 ore successive.

CAPO III
Norme comuni di organizzazione elettorale

Articolo 15
Ufficio Elettorale

1. Per l'elezione della Commissione per il controllo analogo è costituito l'Ufficio Elettorale, i cui componenti sono designati con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.

Articolo 16
Funzioni Ufficio Elettorale

1. L'Ufficio Elettorale, istituito presso l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, con funzioni e operatività limitata alle procedure elettorali di cui al presente regolamento, ha i compiti sotto indicati:
 - a) predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto di ciascuna categoria di comuni;
 - b) trasmettere a ciascun comune facente parte dell'EGAS e socio del Gestore gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti dal bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione;
 - c) ricevere per ciascuna categoria di comuni le candidature presentate dai singoli sindaci o delegati;
 - d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - e) predisporre, sulla base delle candidature regolari ricevute, una lista di candidati per ciascuna categoria, nella quale i soggetti interessati sono inseriti secondo l'ordine di presentazione della candidatura;
 - f) rendere pubbliche le liste di cui al punto e) nei termini e nelle forme prescritte dal bando di indizione;
 - g) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - h) esprimere pareri;
 - i) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati del seggio;
 - j) dichiarare i risultati;
 - k) comunicare i risultati per le forme di pubblicità istituzionale.
2. L'Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione.
3. Avverso le decisioni dell'Ufficio Elettorale si può proporre ricorso al TAR.
4. Al personale componente dell'Ufficio elettorale, spetta un compenso nella misura determinata, di volta in volta con il provvedimento di nomina, con oneri a carico dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.